



DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE Ordine extra MEPA ex art. 36, comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A 40.000 €

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 26/04/2021 B. O. 180

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente **una richiesta** di un Software Nutrigeo per terapia Alimentare, per le esigenze del laboratorio del Prof. Angelo Vacca, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto extra mepa
Codice C.I.G.: Z0A317E36F
Codice C.U.P.: non presente
UPB: DIMO.Raut.Vacca
Impegni di spesa: n. 5.648 del 26/04/2021

IL DIRETTORE

- Considerato che il Dipartimento partecipa al progetto di ricerca sulla **“Nutrizione e sul metabolismo con le sue complicanze quali il diabete mellito tipo II, l’ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari e la sindrome metabolica”**, con una Unità di Ricerca coordinata dal Prof. Angelo Vacca;
- Considerato che, con verbale del Consiglio di Dipartimento dell’ 11/03/2021, cui è seguita la nota Prot. N. 23157 III/15 della Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si autorizzava la frequenza presso l’U.O.C. di Medicina Interna Universitaria “G. Baccelli” diretta dal Prof. Angelo Vacca e dalle Dott.sse Isanna Murro e Carmen Di Noia, e che, per poter effettuare tale progetto, si rende necessario acquisire un programma di terapia alimentare, basato su autorevoli studi scientifici ufficiali, per rendere efficiente l’operatività del medico e delle dottoresse sopra menzionate. Mediante le impostazioni del software, sarà possibile elaborare diete personalizzata in base alle scelte metodologiche dello studio e alle esigenze del paziente. Pertanto si richiede di poter acquisire, per il su detto studio di ricerca, il programma di terapia alimentare **Nutrigeo8®** con relativo software **ProgeoKeto®** prodotte dalla Progeo S.r.L.;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’oggetto dell’appalto per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.
- Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. .. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o*

più operatori economici.....”;

- Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente *tout court* l’utilizzo del criterio del minor prezzo “ *per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro*”;
- Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Dato atto che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto della nota del giorno 19/04/2021 inviata dal Prof. Angelo Vacca con cui comunica la necessità di acquisire necessariamente il prodotto indicato, commercializzato dalla ditta **PROGEO S.R.L.**;
- Costatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il **bene** proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Costatato che il prezzo praticato è di 1190,00 euro, più IVA;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Considerato che:
 - l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di reagenti;
 - la forma contrattuale si identifica con l’invio del buono d’ordine; **Ordine n. 180/2021**
 - il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
 - Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
 - Visti:
 - l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
 - l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
 - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 1190,00 (IVA esclusa) a favore della ditta **PROGEO S.R.L.**;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1451,80 al cap. 102180105 – Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili, del budget di Dipartimento per l’e.f. 2021, UPB: DIMO.Raut.Vacca; Impegno di spesa n. 5.648 del 26/04/2021;
- 3) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web <http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio> ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 6) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 26/04/2021

IL DIRETTORE
Prof.ssa Maria Rosaria Carratù